

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTALDO TORINESE E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

TRA

il Comune di Montaldo Torinese, C.F. 90011130011, P.IVA 02084410014 con sede legale in Via Trinità n. 17 – 10020 Montaldo Torinese (TO), nella persona di Sergio Gaiotti, nato a Torino il 10/08/1946, C.F. GTTSRG46M10L219X, che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante e Sindaco pro-tempore del Comune di Montaldo Torinese,

E

l'Esercizio commerciale _____
con sede in _____ in Via _____
P. IVA _____, Codice Fiscale _____
nella persona di _____, che interviene al presente atto in qualità di _____,
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 01/04/2020 adottata in esecuzione della O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020,

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto dei soli generi alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore nominale di euro 10,00 sono rilasciati dal Comune di Montaldo Torinese e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso dietro presentazione al Comune trasmissione dei buoni spesa ricevuti, corredati da scontrini con dettaglio generi alimentari acquistati ed allegati alla richiesta di nota di debito, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l'importo indicato sul singolo buono spesa o, in caso di nota di debito cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio ragioneria del Comune all'indirizzo mail ragioneria@comune.montaldotorinese.to.it.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati soltanto generi alimentari di prima necessità, compresi quelli in promozione, e non comprende:

- a) super alcolici vari;
- b) alimenti di alta gastronomia;
- c) alimenti per gli animali;

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da epidemia di COVID-19.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Torino, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Via Trinità n. 17 – 10020 Montaldo Torinese (TO).

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Comune di Montaldo Torinese – Il Sindaco, Sergio Gaiotti _____

L'Esercizio Commerciale - _____